



TESTO UNICO SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 69 vicesnovies

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

(articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.

Versione in vigore dal 7 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali
Estremi	Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/art-69-vicesnovies-sanzioni->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

applicabili-nel-caso-di-omessa-impugnazione